

**Circol@re nr. 33 del 31 ottobre 2019**

# **S.R.L. E SOCIETÀ COOPERATIVE**

## **OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

**Entro il prossimo 16.12.2019** entrerà in vigore la modifica dell'art. 2477 del codice civile apportata dall'art. 379 del D.Leg. n°14/2019, a sua volta modificato dall'art. 2 bis del D.L. 32/2019 convertito dalla Legge 55/2019, che prevedono la presenza dell'**organo di controllo societario, sindaco unico o collegio sindacale**) ovvero **revisore unico o società di revisione**.

Anche le **cooperative** sono chiamate a effettuare i necessari riscontri, al fine di verificare la sussistenza, o meno, dell'**obbligo di nomina** dell'organo di controllo.

### **PREMESSA**

La Legge 55/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019 n. 140, di conversione del Decreto sblocca cantieri (D.L. 32/2019), ha ridefinito **i limiti per la nomina dell'organo di controllo** o del **revisore** nelle **Srl e cooperative**.

In particolare la nuova formulazione prevede che la **nomina** dell'organo di controllo o del revisore sia **obbligatoria** se:

1. la **S.r.l.** o la **cooperativa** è **tenuta** alla redazione del bilancio consolidato;
2. la **S.r.l.** o la **cooperativa controlla** una società obbligata alla revisione legale, come è il caso di una S.p.a.;
3. la **S.r.l.** o la **cooperativa** ha superato **per due esercizi consecutivi** almeno uno dei seguenti parametri:
  - a) **totale dell'attivo** dello stato patrimoniale: **4 milioni di euro**;
  - b) **ricavi delle vendite** e delle prestazioni: **4 milioni di euro**;
  - c) **dipendenti occupati** in media durante l'esercizio: **20 unità**;
4. la **cooperativa** emette **strumenti finanziari** non partecipativi.

In **rosso** la fattispecie più comune ai nostri clienti.

Nella fase iniziale, per il corretto espletamento dell'adempimento richiesto, la disposizione prevede:

- che i dati da considerare sono: l'**attivo**, i **ricavi** e il **numero di dipendenti**, relativi agli esercizi **2017** e **2018**, che vanno confrontati con le nuove soglie richiamate;
- la scadenza del **16 dicembre 2019** per la **nomina** dell'organo di controllo.

## ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

Al fine di rispettare la nuova impostazione dei requisiti per l'istituzione obbligatoria dell'organo di controllo nelle S.r.l. e nelle cooperative, **deve essere adeguato lo statuto**.

Naturalmente occorre innanzi tutto **esaminare** l'eventuale articolo già presente nell'**atto costitutivo** dedicato all'organo di controllo e/o al revisore Legale. Lo stesso potrebbe anche non sussistere in quanto nel passato tale organo di controllo era un organo opzionale.

Dall'analisi dell'atto costitutivo potrebbe verificarsi una delle seguenti **possibili situazioni**:

1. l'atto costitutivo **non contiene previsioni** relative all'organo di controllo e/o al revisore Legale, in tal caso non c'è nessuna iniziativa da intraprendere, basterà infatti la regolamentazione del Codice civile in materia di organo di controllo e di revisione legale, anche se nulla impedisce di fare una modifica statutaria per introdurre un organo di controllo e/o della Revisione Legale, del quale prevedere una personalizzata regolamentazione;
2. l'atto costitutivo **contiene previsioni** relative all'organo di controllo e/o al revisore legale, in tal caso occorrerà:
  - a) verificare se siano indicate **condizioni** per l'istituzione e la soppressione dell'organo di controllo e/o del revisore legale;
  - b) verificare se queste eventuali condizioni siano o meno **conformi** da quanto previsto dai nuovi commi 2 e 3 dell'art. 2477.

Ovviamente **l'articolo dell'atto costitutivo difforme** alle nuove indicazioni normative, dovrà essere **modificato** al fine di renderlo **compatibile**.

## COLLEGIO SINDACALE O REVISORE UNICO NELLE COOPERATIVE ?

La modifica normativa è di particolare interesse per **tutte le società cooperative**, quale che sia la loro disciplina di riferimento (**Spa o Srl**), in forza della disposizione contenuta nell'art. 2543 c.c. che, per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, rinvia ai casi e ai parametri previsti dall'art. 2477 c.c. .

Tuttavia, la formulazione dell'art. 2543 ha da sempre sollevato dubbi interpretativi circa il coordinamento con la **disciplina delle Srl**.



La **disciplina delle Srl** si applica solo alle cooperative che:

1. **hanno meno di 9 soci**, per le quali è **obbligatoria** ( ex art. 2522, comma 2) l'applicazione delle norme sulle s.r.l. (possono essere costituite esclusivamente da persone fisiche, non da persone giuridiche);
2. la scelgono **facoltativamente** se la società **ha meno di 20 soci** o che ha un **attivo dello stato patrimoniale che non supera un milione di euro** (art. 2519 c. 2 c.c.)

Una prima questione ha riguardato la possibilità di prevedere anche nelle **cooperative Srl** la nomina di un sindaco unico, considerato che l'art. 2543 c.c. cita espressamente il "collegio sindacale" e non un generico organo di controllo.

A tale riguardo il **Consiglio Nazionale del Notariato**, nello Studio d'impresa 250/2011, in forza del generale rinvio dell'art. 2519 c.c. ai modelli di amministrazione Spa e Srl, **ha ammesso la facoltà di nominare il sindaco unico nelle cooperative Srl**, sempre che tale previsione sia contenuta nello statuto sociale.

Un'ulteriore criticità emersa riguarda la possibilità di nominare, anche per le **cooperative Srl**, il solo **revisore esterno** (revisore legale o società di revisione), opzione pacifica e normativamente prevista per le società a responsabilità limitata.

Per alcuni, tale opzione non pare ammissibile essendo solo l'organo di controllo (*monocratico o collegiale*) oggetto di specifica menzione nei casi di obbligatorietà indicati dall'art. 2543 c.c. e non anche il revisore esterno.

A parere di chi scrive e in linea con la dottrina prevalente, **le disposizioni previste per le Srl** in tema di nomina degli organi di controllo **si applicano in toto alle società cooperative** che adottano il **modello Srl**, non ravvisandosi profili di incompatibilità tra i due corpi normativi.

Pertanto, seguendo questa linea interpretativa, la **cooperativa Srl**, volontariamente o al superamento dei limiti di cui all'art. 2477, potrebbe nominare un **SINDACO UNICO**, un **COLLEGIO SINDACALE** o un **REVISORE**.



Qualora la scelta ricadesse sul **sindaco unico** o sul **collegio sindacale**, la funzione di **revisione** potrà essere **attribuita al medesimo organo di controllo**, se composto da **iscritti nel registro dei revisori legali**, oppure potrà essere **affidata ad un revisore esterno** o una **società di revisione**.

Nessun problema interpretativo, invece, per le **cooperative Spa**, che devono nominare **SEMPRE** il **COLLEGIO SINDACALE**, sia in caso di attivazione facoltativa che obbligatoria, per il superamento dei limiti di cui all'art. 2477 C.C. e il **REVISORE LEGALE** in ogni caso.

Possono, tuttavia, attribuire le funzioni di revisione al **COLLEGIO SINDACALE**, costituito da **REVISORI ISCRITTI**, sempre che non redigano il bilancio consolidato e non siano enti di interesse pubblico.

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

